

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA (GENERALE), DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PRIMO STRALCIO (CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DI UN EVENTUALE SECONDO STRALCIO) PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DELLE SCUOLE PRIMARIE DI BIADENE E PEDERIVA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE.**

**RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI**

**QUESITO N. 1:** Con riferimento al bando di gara in oggetto e al professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale secondo la norma ISO/IEC 17024 o equivalente si chiede se i seguenti titoli, in capo a un nostro collaboratore, sono considerati validi:

1. consulente esperto **Casa Clima** (abilitato anche nell’elenco docenti)
2. membro della commissione tecnica **Arca**
3. membro della commissione tecnica **ClimAbita**
4. membro esperto della commissione tecnica GBC Italia (**Associazione Green Building Council Italia**) (collaborazione su incarico GBC alla formazione dei protocolli a marchio GBC Italia, sulla base del sistema LEED)

Di questi titoli si dispone delle lettere di nomina o incarico, ma non vengono emessi particolari certificati di accreditamento che sono invece propri degli enti.

**RISPOSTA:** Si rinvia a quanto indicato dal DM del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11/01/2017 pto 2.6.1 e al chiarimento visionabile al sito del Ministero dell’Ambiente "Chiarimenti in ordine ai quesiti pervenuti sui criteri ambientali minimi per l’edilizia, adottati con DM 11 gennaio 2017 e pubblicato sulla G.U del 28 gennaio 2017"- che di seguito si riporta: "Nell’ambito di questo criterio, che riguarda la professionalità dei progettisti, per "professionista accreditato" s’intende un professionista che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale, accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – "Conformity assessment -General requirements for bodies operating certification of persons", e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc). Tali professionisti, in via esemplificativa, possono essere: LEED AP, WELL AP, BREEAM AP, etc. La stazione appaltante potrà verificare il requisito richiedendo lo specifico certificato di accreditamento ISO/IEC 17024 del suddetto Organismo."

Il professionista accreditato può essere un collaboratore ovvero un consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritto al relativo albo professionale, ove esistente, e munito di partita IVA e che firmi il progetto, ovvero firmi i rapporti di verifica del progetto, ovvero faccia parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA).

Si precisa che la presenza del soggetto munito di certificazione secondo la norma ISO/IEC 17024 o equivalente non è richiesta per la partecipazione alla gara ma rileva ai soli fini dell’attribuzione del punteggio previsto per lo specifico elemento di offerta tecnica.

**QUESITO N. 2:** Con riferimento alla pagina 2 del Disciplinare di gara: “Verifica preventiva di interesse archeologico” che dovrà essere eseguita da soggetto qualificato. Tale soggetto dovrà fare parte del Gruppo di Lavoro (nell’elenco delle pagine seguenti del Disciplinare non se ne fa menzione)? In caso contrario sarà concesso subappalto per tale attività? Dovrà essere indicato fin d’ora il nominativo del professionista qualificato?

**RISPOSTA:** in relazione alla formulazione del disciplinare di gara, l’operatore economico che partecipa alla procedura di gara in oggetto, relativamente all’attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico dell’area di intervento, prestazione per la quale è richiesta la qualificazione professionale, può configurarsi quale:

- a. Raggruppamento Temporaneo (se tale soggetto assume il ruolo di mandante nel raggruppamento temporaneo);

- b. Rapporto di lavoro subordinato (se tale soggetto è dipendente dell'operatore economico che partecipa alla presente procedura);
- c. Rapporto di lavoro parasubordinato (se tale soggetto e l'operatore economico che partecipa alla procedura in oggetto intrattengono un rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa);

OVVERO subappaltare tale attività con le modalità di cui al paragrafo 15 del Disciplinare.

**QUESITO N. 3** Con riferimento alla pagina 13 del Disciplinare di gara – punto b1) “Livello adeguato di copertura assicurativa”. In caso di costituenda ATI tale livello adeguato dovrà essere posseduto da ognuno dei soggetti raggruppandi o potrà essere posseduto anche solo dalla capogruppo mandataria?

**RISPOSTA:** La presentazione da parte del solo mandatario della polizza civile professionale assolve la dimostrazione del requisito, tenuto conto che il raggruppamento si qualifica dimostrando cumulativamente il possesso dei requisiti richiesti per il singolo partecipante; successivamente **IN CASO DI AGGIUDICAZIONE**-paragrafo 17 del Disciplinare- tale polizza dovrà essere prodotta da ciascun aderente al raggruppamento

**QUESITO N. 4.** Con riferimento alla pagina 16 del Disciplinare di gara: “requisiti posseduti in misura maggioritaria dalla capogruppo”. Considerando le singole classi e categorie, significa che la capogruppo dovrà avere la misura maggioritaria, rispetto alle mandanti, di ognuna di esse?

**RISPOSTA:** Dipende dal tipo di raggruppamento che si intende costituire e a tale proposito si rinvia al Disciplinare di gara pag. 19 lettera s).

**QUESITO N 5.** Con riferimento alla pagina 17 del Disciplinare di gara: “non frazionabilità” di cui alla lettera b3). Si intende che il servizio non è frazionabile per singola classe e categoria (soggetto x porta due servizi in E.08, soggetto y porta due servizi in S.03, ...) oppure entrambi i servizi devono essere portati “da uno qualsiasi dei soggetti aderenti”?

**RISPOSTA:** Entrambi i servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovranno essere stati svolti interamente da uno dei soggetti del raggruppamento. È necessario, quindi, che tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento. Inoltre, la non frazionabilità del requisito dei servizi di punta non può essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero.

**QUESITO N 6.** Con riferimento alla pagina 27 del Disciplinare di gara – punto A.9: polizza civile professionale di cui al punto b.b1). Cosa deve essere presentato ed inserito nella busta A – Documentazione Amministrativa?

**RISPOSTA:** Il Disciplinare di gara chiede, a dimostrazione della capacità economica e finanziaria, un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali la cui dimostrazione sarà assolta, dall'operatore economico con l'allegazione, alla documentazione amministrativa-BUSTA A, di una polizza assicurativa per l'esercizio dell'attività professionale con le caratteristiche richieste dal disciplinare stesso.

**QUESITO N 7.** Con riferimento alla pagina 28 del Disciplinare di gara – tre servizi affini. Almeno uno dei tre dovrà comprendere la Direzione Lavori e il CSE?

**RISPOSTA:** I tre servizi potranno essere complessivi (Progettazione più Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) o parziali, di cui almeno uno dovrà comprendere la Progettazione ed almeno uno dovrà comprendere la Direzione Lavori ed il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

**QUESITO N. 8.** Con riferimento alla pagina 30 del Disciplinare di gara – offerta tecnica. “...dovrà essere corredata di tutta la documentazione necessaria al fine di comprendere il contenuto (schede tecniche, relazioni, grafici di progetto, ecc.)”. Entro le 5 facciate A4 del punto A.2? Entro le 3 facciate A4 del punto A.3? Sono possibili elaborati aggiuntivi? Quanti? In che formato?

**RISPOSTA:** Con riferimento alla pagina 30 del Disciplinare ..... “L'offerta dovrà essere corredata di tutta la documentazione necessaria al fine di comprendere il contenuto (schede tecniche, relazioni, grafici di progetto,

*ecc) e per permettere alla commissione giudicatrice di valutarne la fattibilità e il riconoscimento dei relativi vantaggi”.....* Le schede tecniche, relazioni, grafici di progetto, ecc sono ricomprese entro le 5 facciate A4 del punto A.2; entro le 3 facciate A4 del punto A.3. SI RIBADISCE che l'eventuale superamento del limite di ampiezza stabilito, comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito.

**QUESITO 9.** Con riferimento alla pagina 31 del Disciplinare di gara – punto 8. L'istanza di partecipazione deve specificare le parti del servizio con l'indicazione dell'importo o della percentuale del corrispettivo di competenza dei singoli soggetti. Tale richiesta sembra essere in contrasto con quanto precisato dall'art.48 comma 4 del Codice, richiamato al punto e. di pagina 17 del Disciplinare di gara, che consente di richiedere solo “le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.”.

**RISPOSTA:** All'operatore economico viene chiesto, nell'istanza di partecipazione, di specificare le parti del servizio con l'indicazione dell'importo o della percentuale del corrispettivo di competenza dei singoli soggetti al fine di garantire all'Amministrazione aggiudicatrice la conoscenza preventiva del soggetto che eseguirà il servizio, assicurando così una maggiore speditezza nella fase di esecuzione del contratto consentendo anche alla stessa Amministrazione di effettuare ogni previa verifica sulla effettività del raggruppamento e sulla qualificazione dell'esecutore.

**QUESITO 10.** Con riferimento alla pagina 35 del Disciplinare di gara – punto b). Si richiedono “eventuali proposte progettuali migliorative”. Quali proposte migliorative possono essere attese quando, a base di gara, non vi sono elaborati progettuali di alcun genere? A quali parametri comuni al “progetto” possiamo fare riferimento per esprimere “proposte migliorative” valutabili a pari condizioni dalla Commissione?

**RISPOSTA:** Saranno valutate eventuali proposte migliorative sugli aspetti tecnici contenuti nel DPP, nonché rispetto ai criteri minimi ambientali.

**QUESITO N. 11:** Con riferimento alla gara in oggetto, relativamente alla documentazione dell'offerta tecnica al punto A.1) professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in servizi analoghi, si chiede se è possibile utilizzare un servizio di progettazione definitiva eseguito per un'ati di imprese partecipante ad una gara d'appalto, che richiedeva il progetto definitivo in sede di offerta, non vincitore della gara (Tale servizio è stato fatturato)

**RISPOSTA:** Si purchè tale progettazione sia riferita al soggetto che, sia singolarmente sia in forma di raggruppamento temporaneo presenti offerta per il conferimento dell'incarico di cui alla procedura di gara

**QUESITO N. 12:** Al punto b.b1, specifica del paragrafo *requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa*, si fa riferimento al "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo non inferiore a € 1.000.000,00, così come consentito dall'art. 83 , comma 4, Jett.c) del Codice. Nel caso di raggruppamento temporaneo costituendo, l'intera polizza deve essere posseduta singolarmente da ogni componente, dal solo mandatario, oppure la cifra può essere raggiunta dalla complessità del raggruppamento?

**RISPOSTA:** Si rinvia alla risposta del quesito n. 3

**QUESITO N. 13:** Nello stesso paragrafo, al punto b5, si richiede *“per i professionisti singoli e associati: numero di unità minime di tecnici, in misura pari almeno a numero 5 unità da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo”*. In questo caso viene inteso il numero di tecnici legati da contratto di lavoro subordinato con ciascun componente dell'RTP o il numero di tecnici che costituiscono la RTP?

**RISPOSTA:** Nel calcolo del personale tecnico è possibile includere solo ed esclusivamente coloro che apportano anche gli altri requisiti di cui al punto 12 “REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E DI TECNICO-ORGANIZZATIVA” del Disciplinare. Per essere personale tecnico valutabile si deve essere titolari di mansioni tecniche, per cui non possono essere computate a tale titolo, persone addette a compiti amministrativi o impiegatizi. Allo scopo possono essere considerati, i titolari dello studio, i soci attivi (per le società di professionisti, le società di ingegneria, i consorzi di cooperative, i consorzi stabili), i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti

della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA). Si vedano le linee guida n. 1 dell'ANAC approvate con deliberazione 973 del 14.9.2016.

**QUESITO N. 14:** Nel caso di RTP, è sufficiente la compilazione dell'allegato 1A da parte di ciascun concorrente per poter rilasciare le proprie dichiarazioni o deve essere compilata anche la dichiarazione sostitutiva (allegato 1B). In ogni caso il DGUE va redatto da ogni componente?

**RISPOSTA:** Come previsto al paragrafo 20 del Disciplinare in caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva (*raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari ecc.*), anche se già costituiti, l'istanza di cui all'allegato 1A, in quanto contenente tutte le dichiarazioni da rendere in merito ai requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla procedura, deve essere formulata e prodotta, da ciascun partecipante al raggruppamento. La dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato 1B, corredata della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, attestante l'insussistenza dei motivi di **esclusione** di cui all'art. 80 co. 1, 2, 4 e 5 lettera l) del Codice e ss.mm.ii dovrà essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice e ss.mm.ii., e precisamente:

- i liberi professionisti associati (diversi da quello che sottoscrive l'istanza secondo il modello 1A);
- i soci (se si tratta di società di professionisti);
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico (se previsto), il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci inferiore a quattro, in caso di società di ingegneria o consorzio;

diversi dal soggetto che ha sottoscritto la Dichiarazione di cui all'Allegato 1A.

L'Allegato 1B deve essere reso anche dai cessati nonché da parte di altri soggetti (es: titolari di poteri institori ex articolo 2203 del c.c., procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza ..... ) per cui si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara paragrafo 20 "CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Relativamente all'utilizzo del DGUE si fa presente che il concorrente, in alternativa agli allegati di cui sopra, può utilizzare tale Documento di gara messo a disposizione dall'Ente e reperibile al seguente indirizzo: <http://www.comune.montebelluna.tv.it/montebelluna/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi>.

RAMMENTANDO però che il documento, come sopra formulato, non contiene tutte le informazioni richieste dai documenti di gara, (Allegati 1A, 1B,.....) pertanto sarà cura del partecipante integrare le informazioni mancanti – ivi comprese le nuove cause di esclusione aggiunte al Codice dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - con una dichiarazione sostitutiva.

**QUESITO N. 15:** Nell'allegato 1A (Istanza di ammissione) la scheda deve essere compilata solo dalla figura mandataria della RT (vedi pag. 2)?

**RISPOSTA:** Si rinvia alla risposta data al precedente quesito

**QUESITO N. 16:** In relazione alla "sottoscrizione della documentazione", tutto il materiale da presentare deve essere firmato anche dal giovane professionista?

**RISPOSTA:** Il giovane professionista dovrà sottoscrivere in qualità di progettista tutta la documentazione esplicativa dell'offerta tecnica.

**QUESITO N. 17:** A pagina 30 del disciplinare di gara viene richiesta la presentazione di tutta la documentazione necessaria al fine di comprendere il contenuto (schede tecniche, relazioni, grafici di progetto, ecc.) e per permettere alla commissione giudicatrice di valutarne la fattibilità e il riconoscimento dei relativi vantaggi.. Si chiede conferma sull'inesistenza di limiti su formato e numero di documenti da allegare ai punti A.2 e A.3 dell'offerta tecnica

**RISPOSTA:** Si rinvia alla risposta data al quesito n. 8

